



COMUNE DI ALBIGNASEGO
(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

- Approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 24.10.2013
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 02.04.2019
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 12.06.2019

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Facolta' di disporre del cadavere, dei funerali e delle epigrafi

Art. 4 – Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia della causa di morte

Art. 5 – Decesso in abitazione

Art. 6 – Trasporti funebri

Art. 7 – Modalità di esecuzione del trasporto

Art. 8 – Casse mortuarie

Art. 9 – Orari dei trasporti

Art. 10 – Prenotazione dei servizi funebri

Art. 11 – Ritardi

Art. 12 – Divieti

Art. 13 - Servizi a carico dell'Amministrazione Comunale

CAPO II

UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 14 - Cimiteri

Art. 15 – Sepoltura nei cimiteri comunali

Art. 16 – Reparti speciali

Art. 17 – Ossario comune

Art. 18 – Cinerario comune

Art. 19 – Area per la dispersione delle ceneri

Art. 20 – Deposito di osservazione

Art. 21 - Ricevimento cadaveri

Art. 22 - Tipologie di sepolture

Art. 23 - Trasferimento e avvicinamento di cadaveri

Art. 24 - Sepoltura: contenuto della domanda

Art. 25 - Rimozioni per esigenze di servizio

Art. 26 - Recupero oggetti preziosi e ricordi

Art. 27 - Disponibilita' dei materiali

CAPO III

INUMAZIONI – TUMULAZIONI

Art. 28 – Inumazioni

Art. 29 – Posa di lapidi

Art. 30 – Tumulazioni

Art. 31 – Iscrizioni di loculi e ossari

CAPO IV

ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI

Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Art. 34 - Preavvisi di scadenza

CAPO V

CREMAZIONI – DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 35 - Oggetto e finalità

Art. 36 - Forno crematorio

Art. 37 - Autorizzazione alla cremazione

a) Cremazione di cadaveri

b) Cremazione di resti mortali, di ossa e parti anatomiche riconoscibili.

Art. 38 - Manifestazione di volonta' per la cremazione di cadavere

Art. 39 – Urne cinerarie

Art. 40 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 41 – Autorizzazione interrimento urne cinerarie

Art. 42 – Istituzione del registro della cremazione

Art. 43 - Affidamento e conservazione delle urne cinerarie ai familiari

CAPO VI

LOCULI

Art. 44 - Assegnazione loculi

Art. 45 - Rinuncia alla concessione

Art. 46 - Loculi in concessione provvisoria

Art. 47 - Estumulazioni d'ufficio

CAPO VII

O S S A R I

Art. 48 - Ossari comuni - individuali e di famiglia

Art. 49 - Rinuncia alla concessione

CAPO VIII

CAPPELLINE DI FAMIGLIA

Art. 50 - Persone aventi diritto alla concessione di aree cimiteriali

Art. 51 - Onerosità e decadenza della concessione

Art. 52 - Divisione

Art. 53 - Ammissione in sepolture private

Art. 54 - Diritti d'uso e loro trasmissione

Art. 55 – Retrocessioni

Art. 56 - Condizioni per la rinuncia di concessioni

Art. 57 - Consensi alla sepoltura provvisoria

Art. 58 - Obblighi speciali

Art. 59 – Revisioni concessioni in essere

Art. 60 – Disposizioni finali

CAPO IX

DISPOSIZIONI TECNICHE – ATTIVITA' E LAVORI DI IMPRESE

Art. 61 – Imprese private

Art. 62 – Concessioni a costruire

Art. 63 – Modalità per il rilascio di permessi e concessioni

Art. 64 – Caratteristiche tecniche delle costruzioni

Art. 65 – Consegna dell'area – vigilanza lavori – usabilità delle sepolture

Art. 66 – Materiali di scavo – allontanamento

Art. 67 – Modalità di esecuzione dei lavori

Art. 68 – Divieti di circolazione e sosta veicoli

Art. 69 – Responsabilità

Art. 70 – Orario di lavoro – periodi di sospensione

Art. 71 – Sospensione dei lavori

Art. 72 – Manutenzione delle sepolture private

Art. 73 – Lampade votive

Art. 74 – Ricordi – fotografie – piante – fiori

CAPO X

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI – COMPETENZE

Art. 75 – Orario

Art. 76– Divieti

Art. 77 – Competenze

Art. 78 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI E / O TRANSITORIE

Art. 79 – Sanzioni

Art. 80 – Responsabilità

Art. 81 – Validità del regolamento, leggi ed altri atti regolamentari

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni, al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, in applicazione alla circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, alla Legge 30/03/2001 n. 130, al D.P.R. 15/07/2003 n. 254, alla Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 e alle normative C.E.E. emanate in materia, ha per oggetto tutti i servizi funebri e cimiteriali svolti all'interno del territorio comunale e nei cimiteri comunali dal personale addetto e dalle imprese funebri, quali quindi la destinazione dei cadaveri, il loro trasporto o l'eventuale cremazione con la conseguente destinazione delle ceneri e la loro custodia o dispersione. Inoltre tutti quei servizi di carattere tecnico riguardanti la custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni, la tenuta delle sepolture sia pubbliche che private ed in genere tutte le diverse attività connesse ai cimiteri.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **addetto al trasporto funebre:** persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata al trasporto di feretri;
- **attività funebre:** servizio che assicura in forma congiunta:
 - a) il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari e organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) il recupero dei cadaveri di persone decedute sulla pubblica via o su ordine dell'autorità giudiziaria;
 - c) la vendita di casse e articoli funerari esclusi i prodotti lapidei;
 - d) il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio;
 - e) il trasporto di resti mortali od ossa, rinvenuti a seguito esumazioni o estumulazioni, da avviare alla cremazione e il conseguente trasporto dell'urna cineraria presso il luogo di destinazione;
 - f) la gestione della casa funeraria e della sala del commiato;
 - g) l'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale;
- **attività obitoriale:** servizio che assicura: lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
 - b) il riscontro diagnostico;
 - c) le autopsie giudiziarie;

d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;

e) le iniezioni conservative quando sono previste da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica;

f) il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro;

g) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

- **bara o cassa:** cofano destinato a contenere un cadavere;
- **cadavere:** corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale;
- **resti mortali:** esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;
- **cassetta resti ossei:** contenitore di ossa;
- **ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali;
- **cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- **contenitore di resti mortali:** contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportare il peso ai fini del trasporto di resti mortali;
- **concessione cimiteriale:** atto con il quale il comune rilascia ad un soggetto avente titolo il diritto d'uso temporale di un loculo od ossario comunale o di un'area per la costruzione di una cappellina di famiglia;
- **cremazione:** riduzione in ceneri di cadavere, di resti mortali, di parti anatomiche riconoscibili o di ossa;
- **estumulazione ordinaria:** scaduta la concessione dopo un periodo di tempo di almeno venti anni;
- **estumulazione straordinaria:** disseppellimento di un feretro da loculo prima della scadenza del periodo di venti anni;
- **esumazione ordinaria:** disseppellimento di un cadavere precedentemente sepolto a terra eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione;
- **esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno di inumazione ordinario;
- **feretro:** insieme della bara o cassa e del cadavere ivi contenuto;
- **inumazione:** sepoltura di un feretro a terra;

- **loculo o tumulo:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro;
- **ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **ossario:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **resti mortali:** si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.
- **sepoltura:** l'operazione cimiteriale a cui è destinato il cadavere, i resti mortali, le ossa e le ceneri sia essa che a sistema di inumazione, tumulazione e dispersione;
- **tumulazione:** sepoltura in loculo, ossario, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- **urna cineraria:** contenitore delle ceneri derivanti dalla cremazione del cadavere;

Art. 3 - Facolta' di disporre del cadavere, dei funerali e delle epigrafi

1. Per la disposizione del cadavere, del funerale e delle epigrafi, si rispettano, per quanto consentito dalla legge, le volontà espresse in vita dal defunto esclusivamente nella forma scritta.
2. In mancanza di disposizioni del defunto ne possono disporre i familiari secondo il seguente ordine di prevalenza: il coniuge, i figli, i genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale.
3. In caso di disaccordo tra più parenti del medesimo grado prevale la volontà della maggioranza di essi. Qualora non si determini una maggioranza la questione dovrà essere risolta dall'autorità giudiziaria.
4. Qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, ai sensi dell'art. 43 c.c., con il defunto al momento della morte.
5. L'ordine quanto sopra suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni, estumulazioni siano esse ordinarie che straordinarie, eventuali trasferimenti e collocazione dei successivi resti mortali.
6. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade dalla priorità di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Per quanto riguarda la manifestazione di volontà per la cremazione di cadavere, la deposizione e conservazione dell'urna cineraria o la dispersione delle ceneri, si osservano le disposizioni previste nella legge 30 marzo 2001, n. 130, nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 e nel Capo V del presente regolamento.

Art. 4 – Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia della causa di morte

1. Per l'effettuazione degli accertamenti dei decessi e della loro causa e delle modalità per la dichiarazione di morte si applicano le norme di cui:

- al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: "Approvazione testo unico leggi sanitarie";
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127";
- alla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18: "Norme in materia funeraria";
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" per quanto non espressamente previsto o disposto dalla legislazione regionale in materia;
- alle leggi e regolamenti statali o regionali che disciplinano specifici aspetti della materia e alle loro successive modifiche o integrazioni.

Art. 5 – Decesso in abitazione

1. Qualora il decesso sia avvenuto in abitazione può essere presentata, da coloro che vi risiedono, richiesta di trasferimento del cadavere presso la struttura obitoriale o altro luogo autorizzato anche se ubicato in altro comune.
2. Il trasferimento sarà effettuato, dopo la constatazione di morte, da un'impresa funebre incaricata dai familiari la quale dovrà premurarsi che lo stesso avvenga senza ostacolare eventuali manifestazioni di vita, assicurandone la sorveglianza durante tutto il tragitto.
- 3: Fatti o situazioni da cui possa derivare pregiudizio per l'igiene e la sanità pubblica dovrà essere immediatamente segnalato all'U.L.S.S. la quale potrà disporre specifiche condizioni e limitazioni per il trasferimento.

Art. 6 – Trasporti funebri

1. Il trasporto funebre è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti richiesti per il tipo di attività svolta.
2. L'attività è svolta in regime di libero mercato con la facoltà dei familiari di scegliere liberamente l'impresa a cui affidare il servizio.
3. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali rilascia l'autorizzazione al trasporto nei casi di:
 - a) trasporto funebre internazionale o interregionale;
 - b) trasporto funebre non preceduto da autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione;
 - c) espressa richiesta del soggetto che esegue il trasporto funebre anche per casi diversi dai precedenti. In tutti i casi, tutti i trasporti funebri sia all'interno che all'esterno del Comune sono soggetti, a seconda della tipologia, al rilascio di preventiva autorizzazione o comunicazione da richiedere ed inoltrare al competente ufficio.
4. Costituisce trasporto funebre anche la traslazione, da un cimitero ad un altro o ad altro luogo, di cadaveri, resti mortali, ossa o urne cinerarie.

Art. 7 – Modalità di esecuzione del trasporto

1. Ogni trasporto funebre di salma deve impiegare, di norma, almeno quattro operatori, vestiti in modo uniforme, sobrio e decoroso, che devono tenere un contegno adeguato alla particolarità del servizio.

2. I cortei a passo lento sono consentiti dalla chiesa (San Tommaso, Santo Stefano di Carpanedo e Sant'Andrea di Lion) al corrispondente cimitero.

3. All'arrivo al cimitero di destinazione o al crematorio, gli operatori dell'impresa funebre, cui è stato commissionato il trasporto, consegnano al personale addetto o al dipendente comunale incaricato, i documenti relativi al trasporto funebre, tra cui l'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione ed il verbale di identificazione della salma.

Art. 8 – Casse mortuarie

1. Le caratteristiche delle casse mortuarie, per quanto riguarda lo spessore, i materiali e le modalità di costruzione, devono rispettare le norme specifiche.

2. Salvo che ciò non sia prescritto dall'unità sanitaria, per motivi di carattere igienico sanitario, non è consentito avvolgere il cadavere in teli di plastica o materiale non biodegradabile.

3. Sulla cassa deve essere applicata una piastrina metallica con indicazione del cognome e nome del defunto, la data di nascita e di morte e l'identificazione dell'impresa incaricata del trasporto.

Art. 9 – Orari dei trasporti

1. Gli orari di effettuazione dei trasporti funebri sono fissati, in via generale, con ordinanza sindacale, sentiti i soggetti che gestiscono le maggiori strutture obitoriali.

Art. 10 – Prenotazione dei servizi funebri

1. La prenotazione dell'orario dei singoli funerali deve essere effettuata tramite comunicazione scritta e sarà vagliata secondo l'ordine di arrivo.

2. Le richieste devono pervenire all'Ufficio Servizi Cimiteriali cui compete il rilascio del nulla-osta relativamente agli aventi diritto alla sepoltura e all'Ufficio Lavori Pubblici per quanto riguarda l'ingresso del cadavere, avuto modo di valutare la compatibilità degli orari con la capacità ricettiva del servizio cimiteriale.

Art. 11 – Ritardi

1. Il ritardo all'ingresso del cimitero oltre i trenta minuti rispetto all'orario prestabilito comporterà l'applicazione di una maggiorazione pari alla metà della tariffa prevista per l'operazione da eseguire.

Art. 12 – Divieti

1. E' vietato alle imprese funebri:

a) procacciare servizi ed acquisire informazioni in modo molesto e inopportuno;

b) offrire servizi all'interno dei cimiteri, nei locali o negli spazi cimiteriali;

c) svolgere attività di intermediazione nell'attività funebre.

Art. 13 - Servizi a carico dell'Amministrazione Comunale

1. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati tali dalla legge e dal presente regolamento.

Essi sono:

- la visita necroscopica;
- il recupero e relativo trasporto dei cadaveri di persone decedute sulla pubblica via o su richiesta dell'autorità giudiziaria o sanitaria con relativo servizio di osservazione presso struttura obitoriale convenzionata o individuata dal Comune;
- tutti i servizi che riguardano le persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteresse dei famigliari e quindi:
 - la fornitura della cassa;
 - il trasporto funebre;
 - il servizio di inumazione;
 - la fornitura di cippo identificativo della salma;
 - il successivo servizio di esumazione ordinaria;
 - il servizio di raccolta delle ossa e la loro dispersione nell'ossario comune;
 - l'eventuale cremazione con conseguente dispersione delle ceneri nell'area appositamente individuata all'interno dei cimiteri comunali.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dell'Istituzione per i Servizi Sociali del Comune di Albignasego, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Tutti gli altri servizi, effettuati a richiesta degli interessati, sono a pagamento compreso anche i decessi avvenuti in abitazione di cui all'art. 5.

CAPO II

UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 14 - Cimiteri

1. Vi sono nel comune 3 (tre) cimiteri:

- il cimitero del Capoluogo, con accesso da via San Tommaso;
- il cimitero di Lion, con accesso da via Sant'Andrea;
- il cimitero di Carpanedo, con accesso da via Santo Stefano.

2. In ognuno dei tre cimiteri sono previsti:

- campi comuni destinati alle inumazioni;
- nei limiti della disponibilità, strutture riservate alle tumulazioni di cadaveri e alla conservazione di cassette di ossa o urne cinerarie;
- nei limiti della disponibilità, aree da concedere ai privati per l'edificazione di cappelline di famiglia sopra terra;
- campi per gli indecomposti nei quali vengono inumati i resti mortali dei cadaveri esumati o estumulati che non risultino completamente mineralizzati ai fini del necessario completamento del processo di mineralizzazione previsto per legge.

Art. 15 – Sepoltura nei Cimiteri comunali

1. Nei cimiteri comunali possono essere sepolti:

a) i cadaveri delle persone residenti nel Comune di Albignasego;

b) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;

c) i cadaveri delle persone che erano residenti nel Comune di Albignasego e che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori Comune;

d) i cadaveri delle persone iscritte all'Aire, qualunque ne fosse in vita la residenza all'estero, che risultano aver avuto l'ultima residenza in Italia nel Comune di Albignasego e che in esso siano iscritti nelle liste elettorali;

e) i cadaveri delle persone che in vita hanno avuto la residenza anagrafica nel Comune di Albignasego per almeno venti anni;

f) i cadaveri delle persone residenti nel territorio di competenza della Parrocchia di Santa Maria Annunziata ricompreso nel territorio comunale di Padova quali:

- lato destro: via Pastò, via Bosco Papadopoli, via C. Porta e via Mercantini e i numero civici sulla via Guizza ricompresi tra via Pastò e via Mercantini;

- lato sinistro: sono da considerare i numeri civici che hanno l'ingresso dal vicolo Zanella del comune di Albignasego e più precisamente i nn. pari dal n. 416 alla fine; inoltre il civico n. 414 di via Guizza e gli altri ubicati nel vicolo privato che si dirama all'altezza dello stesso.

g) i cadaveri delle persone non residenti che abbiano il coniuge o un figlio con sepoltura nel territorio del Comune.

Art. 16 – Reparti speciali

1. Nel cimitero del Capoluogo sono stati assegnati alla locale Associazione Nazionale Reduci e Combattenti n. 5 ossari destinati alla conservazione delle ossa di militari deceduti durante le due guerre e non, salvo il nulla-osta del presidente pro-tempore.

Art. 17 – Ossario comune

1. L'ossario comune, presente nei cimiteri comunali, è destinato alla raccolta, in forma indistinta, dei resti ossei di defunti per i quali, dopo l'esumazione o l'estumulazione ordinaria, non è richiesta dagli aventi titolo diversa sistemazione.

2. Nell'ossario comune possono essere raccolti i resti ossei provenienti da altri cimiteri del Comune.

Art. 18 – Cinerario comune

1. Il cinerario comune è destinato ad accogliere, in forma indistinta, le ceneri dei defunti cremati per i quali non è richiesta dagli aventi titolo altra destinazione.

2. Nei cimiteri, sprovvisti di cinerari comuni, le ceneri di un defunto cremato potranno essere conferite nell'ossario comune.

Art. 19 – Area per la dispersione delle ceneri

1. Nei cimiteri sprovvisti di area per la dispersione delle ceneri potrà essere utilizzato l'ossario comune.

2. La dispersione delle ceneri è un servizio a domanda individuale e, quindi, soggetta al pagamento di apposita tariffa.

Art. 20 – Deposito di osservazione

1. Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. **Abrogato**

3. **Abrogato**

4. **Abrogato**

Art. 21 - Ricevimento cadaveri

1. Nessun cadavere può essere ricevuto per la sepoltura se non accompagnato dalle autorizzazioni dell'Ufficiale di Stato Civile e dall'Ufficio Servizi Cimiteriali secondo le relative competenze.

2. La sepoltura è eseguita a cura del personale incaricato addetto ai cimiteri ed ha luogo nei giorni, con gli orari e le modalità all'uopo prescritte.

Art. 22 - Tipologie di sepolture

1. Nei tre cimiteri comunali sono possibili le seguenti tipologie di sepolture:

a) inumazioni nei campi di sepoltura appositamente destinati per la durata minima di dieci anni che può essere prolungata per il tempo necessario ad assicurare la completa mineralizzazione dei cadaveri;

b) inumazioni nei campi speciali di resti mortali, di prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi e dei feti per anni cinque o per il periodo necessario ad assicurare la completa mineralizzazione dei cadaveri;

c) tumulazioni nei loculi secondo la disponibilità e le modalità di assegnazione prestabilite la cui concessione è di durata trentennale;

d) tumulazioni di cassette contenenti le ossa o le urne cinerarie in ossari comunali la cui concessione è di durata cinquantennale;

e) tumulazioni di cassette contenenti le ossa o le urne cinerarie in loculi comunali secondo le capacità sia o meno presente il feretro;

f) tumulazioni in cappelline di famiglia non interrato costruite in aree, appositamente lottizzate, concesse per una durata di anni non superiore a novantanove rinnovabili;

g) interrimento di urna cineraria secondo le prescrizioni previste all'art. 41.

Art. 23 - Trasferimento e avvicinamento di cadaveri

1. Il trasferimento di cadaveri siano essi tumulati che inumati è consentito per la sepoltura in altro cimitero o per eventuale cremazione.

2. E' ammesso l'avvicinamento tra cadaveri di coniugi o genitori e figli, all'interno dei cimiteri o tra i cimiteri comunali, solo nel caso in cui siano sepolti con il sistema di tumulazione e che non siano trascorsi più di dieci anni. Contestualmente avverrà l'automatica restituzione del loculo originario al Comune, con obbligo di ripristino, a cura e spese del cessante concessionario / eredi del concessionario, della lastra di marmo di uguale spessore, qualità e aspetto estetico, nonché dell'apposizione del numero identificativo del loculo. Tale ripristino dovrà essere effettuato contestualmente all'operazione di avvicinamento.

Art. 24 - Sepoltura: contenuto della domanda

1. Le domande per la sepoltura, indirizzate al Sindaco, devono indicare:

- a) le generalità anagrafiche del richiedente;
- b) le generalità anagrafiche del defunto;
- c) il requisito per il riconoscimento del diritto alla sepoltura;
- d) la tipologia di sepoltura richiesta e il cimitero in cui essa ricade.

2. La domanda di cui al punto 1. può essere effettuata anche dall'Impresa di Onoranze Funebri che documenti l'incarico alle esequie funebri e precisi le generalità della persona a cui intestare l'eventuale atto di concessione.

3. Nel caso in cui il defunto non abbia avuto in vita nessun parente prossimo, le formalità di cui sopra potranno essere espletate dall'Impresa di Onoranze Funebri o da persona appositamente incaricata documentando, con dichiarazione olografa autenticata, atto notorio o testamento, la volontà del defunto; in mancanza si procede all'inumazione.

Art. 25 - Rimozioni per esigenze di servizio

1. Per esigenze generali (di servizio, pericolo grave per l'incolumità della salute pubblica o esecuzione di opere) le sepolture possono essere rimosse, dandone preavviso al concessionario, ove individuato e provvedendo, a carico del Comune, ad altra equivalente sistemazione dei cadaveri.

Art. 26 - Recupero oggetti preziosi e ricordi

1. I familiari che intendono recuperare dal feretro eventuali oggetti preziosi o ricordi, devono darne avviso scritto tramite comunicazione indirizzata al Sindaco, prima della esumazione o estumulazione e possono presenziare all'operazione di recupero.

2. Gli oggetti non recuperati saranno smaltiti dal personale incaricato.

Art. 27 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere esistenti sulle sepolture passano, alla scadenza della concessione o del periodo di inumazione, in proprietà del Comune.

2. Può essere autorizzato, a seguito richiesta scritta indirizzata al Sindaco, il recupero (anche se destinato al reimpiego in altra sepoltura) del materiale che sia in stato di conservazione o se trattasi di opera di valore. Il recupero risulta a carico del richiedente e dovrà essere eseguito entro 5 (cinque) giorni dalla data stabilita per le operazioni di esumazione/estumulazione.

3. Per il reimpiego in altra sepoltura all'interno dei cimiteri comunali del materiale di cui al precedente comma 2, deve essere presentata dal concessionario della sepoltura di destinazione del materiale, richiesta di autorizzazione indirizzata al Sindaco e provvedere ai relativi versamenti se previsti; l'autorizzazione verrà rilasciata solo nel caso in cui il materiale sia in ottimo stato di conservazione e risponda alle prescrizioni del presente Regolamento.

CAPO III

INUMAZIONI – TUMULAZIONI

Art. 28 - Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione nei campi comuni sono della durata minima di 10 (dieci) anni dal giorno di ricevimento dei cadaveri e sono soggette alla tariffa del servizio cimiteriale fissata dalla Giunta Comunale. Sono esonerate dal pagamento le persone di cui all'art. 13 del presente regolamento.

2. Le caratteristiche del suolo dei campi comuni, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i.

3. I campi comuni predetti devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche al fine di favorire una più facile e veloce mineralizzazione delle salme deposte, inoltre non dovranno insistere sopra falde acquifere poco profonde e quindi potenzialmente inquinabili.

4. Sono divisi per riquadri e ogni fossa dovrà essere utilizzata iniziando da sinistra verso destra e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, fatta salva l'eventualità in cui sia necessario lo scavo di due fosse nella stessa giornata. Nel caso in cui siano disponibili più campi di inumazione nello stesso cimitero, il Servizio Cimiteriale può stabilire quale campo impiegare per le sepolture.

5. Su ogni sepoltura in attesa della eventuale posa in opera della lapide, è obbligatoria la posa di una croce in legno naturale o in materiale di colore bianco resistente agli agenti atmosferici (dimensioni: altezza 1 mt; larghezza 0,60 mt) o in alternativa di un cippo in marmo bianco (dimensioni: altezza 0,20 mt; larghezza 0,40 mt; profondità 0,35 mt.); tale croce o cippo deve obbligatoriamente riportare l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

6. Su ogni sepoltura è ammessa la collocazione di manufatti provvisori amovibili con esclusione di strutture in materiale lapideo, fatte salve esigenze ostative/operative cimiteriali e comunque per un tempo non superiore a 10 (dieci) mesi, aventi le dimensioni massime previste al successivo articolo e con lato superiore alla fossa completamente aperto al fine di consentire il naturale assestamento del terreno; tali manufatti o strutture dovranno in ogni caso rispettare l'allineamento con le lapidi copri fosse esistenti e, nei casi difformi o eccedenti il periodo provvisorio massimo di cui sopra, verranno rimosse d'ufficio previo semplice avviso al concessionario con addebito dei costi eventuali.

Art. 29 - Posa di lapidi

1. La posa di lapidi e la relativa iscrizione necessita di apposita autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; la posa in opera del predetto monumento funebre definitivo potrà avvenire trascorsi almeno 6 (sei) mesi dalla data di inumazione.

2. E' fatto obbligo di iscrizione sulla lapide di nome, cognome, data di nascita e morte del defunto ed eventuali parole celebrative in lingua italiana; resta inteso che l'iscrizione funeraria deve contenere le generalità di tutti i defunti ospitati all'interno dello spazio di inumazione.

3. Per facilitare l'identificazione delle salme di donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.

4. La domanda per il rilascio di autorizzazione deve essere presentata a cura del concessionario secondo gli appositi moduli predisposti dal Comune; allegata alla domanda deve essere presentato il disegno della lapide in scala 1.10; deve esserne specificata la qualità del marmo impiegato, il testo dell'epigrafe ed indicata la fossa di destinazione della lapide.

5. Alla domanda di autorizzazione sopraddetta deve essere altresì allegata la dimostrazione di avvenuto versamento della tassa prescritta e stabilita dalla Giunta Comunale.

6. La lapide e relativa iscrizione deve essere realizzata da marmista incaricato dal privato e regolarmente iscritto alla competente categoria artigianale o industriale.

7. Le lapidi da collocare sulle fosse dei campi comuni devono avere le seguenti caratteristiche:

a) non devono eccedere le seguenti dimensioni e comunque i 2/3 della fossa :

- ml. 1,00 di altezza (complessiva riferita al piano di calpestio del terreno);

- ml. 0,70 di larghezza compresi i contorni;

- ml. 1,55 di lunghezza compresi i contorni.

b) devono essere di marmo o pietra naturale dura e fissate solidamente.

c) sulle piastre orizzontali delle lapidi è fatto obbligo di ricavare un foro a libera dimensione di superficie netta non inferiore a mq. 0,30. I disegni di lapidi di fattura eccezionale possono essere soggetti ad approvazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

8. E' vietata la sostituzione o la modifica della lapide e della relativa iscrizione in assenza di autorizzazione da parte del competente Ufficio Comunale.

9. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro delle lapidi fanno carico ai concessionari o loro aventi diritto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 285/1990.

10. Le lapidi poste in opera in assenza di regolare autorizzazione o in difformità alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento dovranno essere rimosse o regolarizzate ed implica apposita sanzione che verrà addebitata in solido al concessionario; in caso di inadempienza, ferma restando la sanzione, verranno rimosse d'ufficio previo semplice avviso al concessionario con addebito dei costi.

Art. 30 - Tumulazioni

1. Sono a sistema di tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi, ossari costruite dal Comune o tombe di famiglia costruite su apposite aree concesse a privati con l'intenzione di conservarne per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture, a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo i criteri del presente Regolamento che ne fissa la durata e il cui prezzo di concessione viene fissato dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

3. Il servizio di tumulazione è soggetto al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale e vigente al momento della domanda.

4. L'operazione di tumulazione in cappelline di famiglia viene svolta direttamente dai concessionari aventi il diritto d'uso dell'area.

Art. 31 - Iscrizioni di loculi e ossari

1. E' fatto obbligo di iscrizione sul chiusino di loculo e di ossario, a seguito di avvenuta tumulazione, di nome, cognome, data di nascita e morte del defunto ed eventuali parole celebrative in lingua italiana; resta inteso che l'iscrizione funeraria deve contenere le generalità di tutti i defunti ospitati all'interno della spazio di tumulazione. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.
2. In presenza di iscrizioni aggiunte non autorizzate, il personale incaricato è autorizzato a rimuoverle d'ufficio.
4. Per facilitare l'identificazione delle salme di donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.
5. La domanda per il rilascio di autorizzazione all'iscrizione deve essere presentata a cura del concessionario secondo gli appositi moduli predisposti dal Comune, con specificato il testo dell'epigrafe ed indicati gli estremi di identificazione del loculo o ossario.
6. Alla domanda di autorizzazione sopraddetta deve essere altresì allegata la dimostrazione di avvenuto versamento della tassa prescritta e stabilita dalla Giunta Comunale.
7. L'iscrizione deve essere realizzata da ditta incaricata dal privato e regolarmente iscritta alla competente categoria artigianale o industriale, la quale solo a seguito autorizzazione potrà ritirare e apporre il chiusino sul loculo/ossario, con avvertenza di posizionare l'eventuale cavo di alimentazione elettrica all'interno del lumino ove previsto, pena la rimozione e ricollocazione dello stesso chiusino a cura e spese del concessionario.
8. E' vietata la sostituzione o la modifica dell'iscrizione in assenza di autorizzazione da parte dell'ufficio competente sopra indicato.
9. E' altresì vietato applicare sul chiusino del loculo/ossario materiali estranei che lo ricoprono totalmente o anche parzialmente, alterandone la natura originaria, come altresì apporre manufatti non attinenti alla funzione di portafiori, portafoto, lumini o simili; tali casi verranno rimossi d'ufficio previo semplice avviso al concessionario con addebito dei costi eventuali.

CAPO IV

ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI

Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria, vengono effettuate con le modalità previste dal presente regolamento, su disposizione del Sindaco.
2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono soggette al pagamento della tariffa fissata dalla Giunta Comunale per l'operazione cimiteriale.
3. Si definiscono ordinarie le esumazioni effettuate dopo il periodo di 10 anni e le estumulazioni effettuate dopo 20 anni, altrimenti, se effettuate prima di detti periodi, si devono ritenere straordinarie.
4. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali trasmette al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici con cadenza di norma annuale gli elenchi dei defunti da esumare e estumulare in via ordinaria in conseguenza dell'intervenuta scadenza della concessione.
5. Sulla base degli elenchi di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, tenuto anche conto delle risorse economiche disponibili, predisporrà gli elenchi delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie che verranno effettivamente realizzate; tali elenchi saranno sottoposti all'autorizzazione del Sindaco e saranno quindi adeguatamente pubblicizzati.

6. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno. Di norma si escludono i mesi di luglio e di agosto e la settimana del 2 novembre. Per tali operazioni non è richiesta la presenza del personale sanitario dell'U.L.S.S.

7. In esito alle operazioni:

a) Le ossa eventualmente rinvenute vengono raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che non vi sia una specifica richiesta, da parte degli aventi diritto, per raccoglierle in cassetta di zinco e tumulate: in ossario o in loculo (vi sia o meno presente un feretro) o in cappellina di famiglia o trasportate in altro cimitero. E' consentita, su richiesta dei familiari, la cremazione delle ossa.

b) I resti mortali, salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, debbono, siano essi risultanti da esumazioni che da estumulazioni:

- essere inumati negli appositi campi ad essi destinati per un periodo non inferiore a 2 (due) anni se trattati con apposite sostanze biodegradanti, non inferiore a 5 (cinque) anni in caso contrario;

- essere avviati, su richiesta degli aventi titolo, alla cremazione purchè, previa asportazione dell'eventuale cassa di zinco, raccolti in contenitore facilmente combustibile.

8. In assenza di alcuna indicazione o irreperibilità del concessionario / familiare, si procederà d'ufficio alla sepoltura nel campo indecomposti, se la salma non è mineralizzata. E' facoltà dei Servizi Cimiteriali conservare i resti ossei mineralizzati in forma distinta e/o eventuali ceneri, in idonei locali, per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'avvenuta operazione di esumazione / riesumazione / estumulazione, per dar modo ad eventuali aventi titolo di indicare, seppure tardivamente, una destinazione diversa da quella comune. Trascorso tale termine, si procederà d'ufficio alla dispersione dei resti ossei e/o ceneri nell'ossario comune.

9. Delle operazioni di cui sopra sarà redatto apposito verbale e conseguente annotazione nei registri delle operazioni cimiteriali.

10. Alle operazioni di cui ai punti precedenti possono presiedere eventuali familiari della salma da esumare o estumulare nel giorno e nell'ora stabilita dal Comune; dovranno comunque mantenersi a debita distanza senza ostacolare i lavori.

11. E' consentita l'occupazione di un loculo già concesso, anche se in esso non vi sia presente il defunto, con una cassetta di ossa o con un'urna cineraria qualora vi sia spazio sufficiente, previo pagamento dell'apposita tariffa.

12. In caso di estumulazioni ordinarie, richieste dall'avente diritto, tutte le spese inerenti e conseguenti sono a carico dello stesso. L'autorizzazione è soggetta al pagamento dell'apposita tariffa prevista con deliberazione di Giunta Comunale.

13. L'operazione di estumulazione in cappelline di famiglia viene svolta direttamente dai concessionari aventi il diritto d'uso dell'area.

Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Si considerano straordinarie le operazioni di estumulazione realizzate prima del periodo di vent'anni ed esumazione prima della conclusione del periodo decennale di sepoltura. Tali operazioni possono essere disposte dall'autorità giudiziaria o richieste dai familiari nel caso di spostamento delle salme in altro cimitero del Comune, in caso di avvicinamento di cadaveri o per essere avviate alla cremazione.

2. Sono soggette ad apposita tariffa e autorizzate dal Responsabile del servizio competenze che prescriverà di volta in volta le misure necessarie sentito il parere dell'U.L.S.S.
3. Qualora necessitino particolari cautele igienico-sanitarie rilevate dal personale incaricato o vi sia una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria sarà richiesta la presenza del personale sanitario.
4. Può essere richiesta la presenza del personale sanitario anche nei seguenti casi:
 - trasporti internazionali di salme per i quali necessita il nulla osta sanitario;
 - operazioni cimiteriali su persone decedute a seguito di malattie infettivo-diffusive.
5. Alle operazioni di cui ai punti precedenti possono presiedere eventuali familiari della salma da esumare o estumulare nel giorno e nell'ora stabilita dal Comune; dovranno comunque mantenersi a debita distanza senza ostacolare i lavori.
6. Non si eseguono esumazioni straordinarie nei mesi da maggio a settembre compresi, salvo che non siano ordinate dall'Autorità giudiziaria.

Art. 34 - Preavvisi di scadenza

1. Alla scadenza della concessione o decorso il periodo decennale di sepoltura a terra, l'Amministrazione Comunale avviserà singolarmente i concessionari o il coniuge o i parenti del defunto, ove individuati, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione o esumazione, con comunicazione da effettuarsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle operazioni.
2. Prima di procedere all'operazione, sarà collocato sul chiusino del loculo o in prossimità del campo di sepoltura un apposito avviso che indichi il periodo approssimativo in cui sarà realizzata l'operazione.
3. L'avviso di cui al comma precedente resterà affisso per almeno quattro mesi, salvo che il periodo di affissione coincida con la Commemorazione dei Defunti (2 novembre), nel qual caso la durata può essere ridotta a due mesi.
4. L'Amministrazione Comunale provvederà alla pubblicazione degli elenchi dei defunti da esumare o estumulare nel sito istituzionale e nelle bacheche cimiteriali.
5. Le comunicazioni da parte dei Servizi Cimiteriali del Comune di Albignasego potranno avvenire per iscritto o per via telefonica in caso di urgenza.
6. Il concessionario o il familiare ha l'onere di segnalare ai Servizi Cimiteriali ogni variazione del loro recapito postale o telefonico.
7. L'Amministrazione non assume responsabilità per mancate comunicazioni al concessionario o al referente dovute a recapiti o nominativi errati o non tempestivamente aggiornati.

CAPO V

CREMAZIONI – DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 35 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in applicazione alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 Norme in materia funeraria" attuativa delle norme previste dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", disciplina la cremazione, la dispersione, l'affidamento e la conservazione delle ceneri derivanti dalla

cremazione dei defunti, dei resti mortali e delle parti anatomiche riconoscibili e le relative modalità di espressione della volontà del defunto alla cremazione, dispersione e conservazione delle ceneri.

2. Si richiamano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la dove non abrogate dalla Legge 130/2001, le circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31 luglio 1998 oltre che del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 e il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" ora Legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale e il D.Lg. 30 dicembre 1992, n. 502 di riforma del sistema sanitario nazionale.

3. Il presente regolamento è conforme alle norme di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e alla circolare del Ministero dell'Interno 1 settembre 2004 prot. n. 04008327 – 15100/390 n. 37/2004 avente ad oggetto: "Art. 79 del D.P.R. 285/1990 – Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del D.P.R. 445/2000".

Art. 36 - Forno crematorio

1. Si dà atto che il Comune di Albignasego attualmente non dispone di un impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alle cremazioni si avvale di impianti posti al di fuori del territorio comunale.

Art. 37 - Autorizzazione alla cremazione

a) Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di cadavere di persona deceduta nel territorio comunale, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a richiesta degli aventi diritto sulla base della volontà del defunto o dei suoi familiari espressa con le modalità di cui al successivo art. 38.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

b) Cremazione di resti mortali, di ossa e parti anatomiche riconoscibili

1. Qualora si debba procedere alla cremazione di resti mortali o di ossa la competenza spetta al Comune nel quale erano sepolti.

2. I resti mortali e le ossa rinvenute o raccolte, decorso il periodo di ordinaria inumazione di 10 (dieci) anni o di ordinaria tumulazione di 20 (venti) anni, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile competente.

3. Per la cremazione dei resti mortali inconsunti e delle ossa rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato di cui all'art. 37 lettera a) comma 2 del presente Regolamento.

4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla U.L.S.S. del luogo di amputazione, come previsto dall' art. 3 del D.Lgs. n. 254/2003.

Art. 38 - Manifestazione di volontà per la cremazione di cadavere

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari aventi diritto con una delle seguenti modalità:

a) manifestazione dell'espressione della propria volontà alla cremazione del proprio cadavere, della destinazione delle proprie ceneri o della loro conservazione o dispersione rilasciata e annotata nel registro comunale per la cremazione, istituito ai sensi della L. 130/2001 con le modalità di cui alla L.R. 18/2010, oltre a quanto specificato all'art. 42 del presente regolamento.

b) disposizione testamentaria o scritta del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria o a quella indicata al comma a).

c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni prevale contro l'eventuale diverso parere dei familiari.

d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà è espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza del defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto.

e) qualora il defunto non abbia familiari in vita, le disposizioni potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, ai sensi dell'art. 43 c.c., con il defunto al momento della morte.

f) in caso di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso, l'ex coniuge non ha più titolo per manifestare la volontà alla cremazione del ex coniuge premorto.

g) per i minori e per le persone interdette vale la volontà manifestata dai legali rappresentanti.

2. Le stesse modalità suindicate, salvo il caso in cui vi sia disinteresse da parte dei familiari, possono essere applicate anche per i resti mortali.

Art. 39 – Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve essere debitamente sigillata, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del cognome e nome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati, nel rispetto della volontà espressa del defunto, salvo non sia stata stabilita la dispersione delle ceneri, l'urna cineraria può essere tumulata in ossario o cinerario cimiteriale debitamente concesso o in ossario di cappellina privata, oppure interrata in area appositamente destinata o affidata ad un familiare formalmente individuato per la sua conservazione presso l'abitazione.

3. Nell'ossario avuto in concessione, in base alla capienza, possono essere inserite più cassette contenente ossa ovvero urne cinerarie; per ciascuna è prevista un'apposita tariffa.

4. Uno o più urne cinerarie, previa richiesta da rivolgersi ai Servizi Cimiteriali possono essere inserite anche in un loculo, a prescindere dal fatto che lo stesso sia già occupato da un feretro. L'inserimento di ciascuna urna è soggetto al pagamento di apposita tariffa.

Art. 40 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è prevista la dispersione.

2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente avente diritto in quanto stabilito dalla legge;

b) del soggetto che dovrà provvedere alla dispersione;

c) del luogo, rientrante tra quelli ammessi dalla legge, nel quale sarà eseguita la dispersione.

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà espressa dal defunto secondo le seguenti modalità:

a) manifestazione dell'espressione della propria volontà alla cremazione della propria salma, della destinazione delle proprie ceneri o della loro conservazione o dispersione rilasciata e annotata nel registro comunale per la cremazione di cui all'art. 42 del presente regolamento;

b) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria o a quella indicata alla lettera a);

c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale contro il parere dei familiari;

unicamente:

a) nell'area cimiteriale appositamente individuata;

b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, da individuarsi;

c) in aree private: la dispersione deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto, debitamente documentato all'Ufficio di Stato Civile al momento dell'autorizzazione, dei proprietari e non può, comunque, dar luogo ad attività aventi scopo di lucro;

d) nel cinerario e/o ossario comune.

4. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Nuovo codice della strada (art. 3, comma 1, numero 8 D.Lgs. n. 285/1992).

5. Laddove il defunto, pur avendo espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri, non ne avesse indicato il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorso il termine di 30 (trenta) giorni, le ceneri saranno disperse nel cinerario e/o ossario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli eventuali aventi titolo.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata in vita dal defunto e annotata nel registro comunale per la cremazione tenuto presso il Comune di cui all'art. 42 del presente regolamento.

7. In assenza di precise indicazioni, la dispersione viene effettuata:

a) dal coniuge o da altro familiare avente titolo;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal legale rappresentante di associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

d) in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune;

e) in alternativa, su richiesta, da imprese che esercitano regolarmente l'attività funebre e in possesso dei requisiti necessari.

8. L'esecutore della dispersione delle ceneri, in luogo diverso da quello cimiteriale, deve attestare sotto la propria responsabilità con apposito verbale dell'avvenuta operazione indicando che la medesima è avvenuta nel luogo ed ora autorizzata. Diversamente, nel caso di dispersione nell'area cimiteriale il verbale è redatto dal dipendente comunale addetto alla sorveglianza dei cimiteri o, comunque, dal suo responsabile.

9. Il Comune di Albignasego si avvale della persona del dipendente comunale addetto alla sorveglianza dei cimiteri o, comunque, dal suo responsabile, sulla corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura.

10. Le medesime modalità di cui ai punti precedenti possono essere applicate anche alle ceneri custodite eventualmente presso un cimitero del territorio comunale o conservate presso l'abitazione di un familiare. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Albignasego.

11. L'Ufficiale di Stato Civile, nel caso venga richiesto il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione in Comune diverso da quello di Albignasego, dovrà darne comunicazione al Comune stesso che provvederà a rilasciare l'autorizzazione.

Art. 41 – Autorizzazione interrimento urne cinerarie

1. E' consentito l'interrimento delle urne cinerarie nei cimiteri esclusivamente negli spazi a ciò destinati o individuati.

2. E' ammessa la collocazione all'interno di tombe assieme a feretri di congiunti ivi sepolti.

3. In tutti i casi l'urna dovrà essere inserita in un pozzetto di materiale cementizio o plastico completamente isolato per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua.

4. Nel caso di interrimento in tombe assieme al congiunto il pozzetto potrà essere collocato nella tomba stessa solo se accessibile senza dover ricorrere alla rimozione della piastra di copertura, escludendo tassativamente le zone riservate al camminamento.

5. In tutti i casi esternamente dovrà essere collocato un cippo con i riferimenti del defunto.

6. Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l'interrimento dell'urna.

Art. 42 – Istituzione del registro della cremazione

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dai Servizi Cimiteriali, su modello approvato dall'Ufficio medesimo.
2. Tale registro potrà essere tenuto in forma cartacea ovvero in forma telematica.
3. Nel registro per la cremazione sono inserite, secondo un ordine temporale, le dichiarazioni rese dagli interessati relativamente alle modalità con cui hanno espresso la volontà che il proprio corpo sia cremato. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
4. Le dichiarazioni potranno contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri e del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa.
5. L'autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso, concessa quando siano adempiute le condizioni prescritte dall'art. 3 lettera b) della legge regionale 30/03/2001, n. 130 che così recita: *"l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità: 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari; 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto; 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette."*
6. Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia dell'atto da lui redatto nella forma prevista dall'art. 602 del codice civile, i Servizi Cimiteriali, provvederanno alla sua conservazione fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per la pubblicazione, come previsto dall'art. 602 del codice civile.
8. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.
9. In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al comma 6 del presente articolo o la modifica delle scelte di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
10. In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica.

11. Su richiesta scritta dell'interessato, o degli aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme dell'atto di registrazione e dell'eventuale atto redatto nella forma di cui all'art. 602 del codice civile, se conservato presso i Servizi Cimiteriali.

12. Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate dall'art. 49, comma 5, della legge regionale 04/03/2010, n. 18:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro.

Art. 43 - Affidamento e conservazione delle urne cinerarie ai familiari

1. L'autorizzazione per l'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione presso l'abitazione di un familiare del defunto viene rilasciata, previo pagamento dell'apposita tariffa, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune ove l'urna è stabilmente collocata, a seguito istanza di affidamento prodotta dal familiare avente diritto (con allegata dichiarazione del luogo nel quale saranno conservate le ceneri) sulla base delle seguenti documentazioni:

a) manifestazione dell'espressione della destinazione delle proprie ceneri o della loro conservazione o dispersione rilasciata e annotata nel registro comunale per la cremazione di cui all'articolo precedente;

b) manifestazione di volontà del defunto, espressa in forma testamentaria oppure olografa o attestazione del presidente di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nelle quali sia indicato il familiare al quale affidare l'urna e il luogo nel quale collocarla; in mancanza di quanto sopra, può essere resa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte dei parenti più prossimi al defunto individuati secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile;

c) autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri in precedenza tumulate o per quelle provenienti dalla cremazione dei resti mortali derivanti dalle esumazioni o estumulazioni purché effettuata con le medesime modalità di cui al punto precedente.

3. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria, la cui consegna dovrà risultare da apposito verbale, sarà rilasciata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l'urna dovrà essere debitamente sigillata e riportare i dati identificativi del defunto;

b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'anzidetto affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente, nell'abitazione indicata;

c) l'affidatario dovrà assicurare la propria diligente custodia delle ceneri garantendo che l'urna non venga sottratta, profanata o manomessa e consentire al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale l'accesso senza preavviso ai locali dove ha luogo la conservazione ai fini delle verifiche e dei controlli sulle condizioni di conservazione;

d) l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone se non intervenga specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e, in sua esecuzione, specifico verbale di affidamento dell'urna a persona legittimata;

e) sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;

f) se l'affidatario cambia luogo di conservazione, questo dovrà essere preventivamente e formalmente comunicato per iscritto ai Servizi Cimiteriali del Comune di Albignasego; nessun cambiamento potrà avere luogo prima del rilascio della relativa autorizzazione comunale;

g) cessando le condizioni dell'affidamento, l'urna dovrà essere consegnata al dipendente comunale addetto alla sorveglianza dei cimiteri per la conservazione all'interno del cimitero prescelto, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa;

4. l'eventuale omesso adempimento di quanto indicato alle lettere c), d), e) e f), salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 c.p., costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa;

5. l'Ente si riserva la facoltà di revocare e/o modificare l'autorizzazione a seguito della successiva emanazione di norme statali o regionali in materia;

6. copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere consegnata all'affidatario, unitamente al verbale di consegna, che ne sottoscrive la ricevuta.

CAPO VI

LOCULI

Art. 44 - Assegnazione loculi

1. Abrogato

2. La durata della concessione per i loculi è fissata in trent'anni e non è rinnovabile: la tariffa di concessione è fissata dalla Giunta Comunale.

3. Qualora nel loculo oggetto della concessione in scadenza assegnato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sia tumulato un cadavere di persona deceduta da meno del periodo di concessione fissato, la concessione potrà essere prorogata per il numero di anni mancanti al compimento del periodo stesso. In tal caso, il richiedente pagherà la tariffa in vigore all'atto della proroga di concessione commisurata in ragione di una percentuale per ogni anno di proroga (o porzione di anno) della tumulazione.

4. L'assegnazione dei loculi avviene solo per decesso secondo rigoroso ordine di presentazione della domanda scritta all'ufficio competente, seguendo, in regolare progressione, la numerazione dei loculi prefissata secondo il criterio "dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra".

5. Sono ammesse in via del tutto esclusiva assegnazioni nella prima e nella seconda fila nel caso di presentazione da parte dell'avente diritto a disporre della salma, secondo quanto stabilito dalla legge, di certificato del medico curante in cui sia specificato "Soggetto impossibilitato a deambulare totalmente o parzialmente e comunque non in grado di salire le scale".

6. Le assegnazioni iniziano dal lotto in uso e proseguono, lo con lo stesso criterio, per i lotti o singoli loculi che nel frattempo si sono liberati (per estumulazione ordinaria, per trasferimento salma o per ristrutturazione) seguendo sempre rigorosamente l'ordine di assegnazione di cui al precedente comma 4, escludendo i lotti o i singoli loculi che il Responsabile del Servizio Tecnico

Cimiteriale, con proprio provvedimento, dovesse avere destinato a ristrutturazione o manutenzione straordinaria e per la quale sia necessario provvedere alla loro totale liberazione.

7. Abrogato

8. Nessuna concessione potrà aver luogo per l'accoglimento di resti mortali diversi dalla salma, salvo quanto previsto dall'art. 39 per le urne cinerarie ovvero per la cassette contenenti le ossa.

9. Potranno essere assegnati due loculi contigui solo per l'avvicinamento tra cadaveri di coniugi o tra genitori e figli, semprechè i parenti più prossimi manifestino tale volontà al momento del decesso.

10. Contestualmente avverrà l'automatica restituzione del loculo originario al Comune, con obbligo di ripristino, a cura e spese del cessante concessionario / eredi del concessionario, della lastra di marmo di uguale spessore, qualità e aspetto estetico, nonché dell'apposizione del numero identificativo del loculo. Tale ripristino dovrà essere effettuato contestualmente all'operazione di avvicinamento.

11. La concessione nel loculo di avvicinamento non potrà avere una durata superiore a quella della concessione originaria.

12. Qualora la tariffa corrisposta al momento di assegnazione del loculo originario sia inferiore rispetto a quella vigente, il concessionario dovrà pagare la differenza.

Art. 45 - Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia espressa alla concessione per i loculi provoca il parziale rimborso del prezzo che, calcolato sulla base della tariffa in vigore al momento dell'originaria concessione, viene stabilito con il seguente criterio:

2/3, dalla data di decorrenza della concessione al 3' anno compiuto;

1/2, dal 4' anno al 7' anno anno compiuto;

1/3, dal 8' al 10' anno compiuto.

2. Nessun rimborso verrà riconosciuto dopo 10 (dieci) anni dalla data di decorrenza della concessione.

3. Il rimborso avrà esecuzione solo dopo che, a cura e spese del concessionario, sia stata documentata all'Ufficio Servizi Cimiteriali la rimessa in pristino della sepoltura e sostituito/i il/i chiuso/i usato/i, con altri nuovi di uguale spessore e qualità nonché dello stesso aspetto estetico.

Art. 46 - Loculi in concessione provvisoria

1. E' consentita la concessione di tumulazione provvisoria nei seguenti casi:

a) quando circostanze particolari, debitamente documentate dagli interessati, impediscano l'immediata tumulazione del feretro nel luogo riservatole;

b) quando il feretro debba essere trasferito altrove, a breve tempo e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni, per la sepoltura (es. trasporto in altro Comune);

2. Viene assegnato un loculo d'ufficio tra quelli disponibili al momento della domanda, in base alle esigenze operative del servizio.

3. La concessione provvisoria di cui al comma 1 lett. a) può avere durata massima di anni uno, rinnovabile eccezionalmente per un ulteriore anno.
4. Le concessioni provvisorie di cui al comma 1, lettere a) e b) sono onerose e subordinate al versamento delle tariffe prefissate.
5. La durata della concessione provvisoria e definitiva non può avere durata complessiva superiore ai 30 (trenta) anni. La concessione definitiva avrà, quindi, decorrenza dalla data di tumulazione della salma e sarà soggetta al pagamento della tariffa in vigore per il rimanente periodo di sepoltura.
6. Nei chiusini di loculi in concessione provvisoria, sono consentite iscrizioni eseguite esclusivamente con vernice nera lavabile o l'utilizzo di etichette biadesive.
7. Possono essere autorizzate le iscrizioni sul chiusino a condizione che, una volta liberatosi il loculo, il richiedente a proprie spese provveda alla sostituzione del chiusino utilizzato. A tal proposito il richiedente all'atto del rilascio dell'autorizzazione dovrà apporre la propria firma in segno di accettazione.
8. Decorsi i termini delle concessioni provvisorie senza che lo spazio cimiteriale sia rientrato nella disponibilità del Comune, lo stesso provvede d'ufficio all'estumulazione, previo semplice preavviso.
9. Gli aventi diritto possono scegliere quindi il tipo di sepoltura prescelta assumendosene gli oneri; in difetto si provvede a darne sepoltura comune.

Art. 47 - Estumulazioni d'ufficio

1. Sono consentite estumulazioni provvisorie d'ufficio per i feretri tumulati in loculi dai quali fuoriesca materia organica o molesta esalazione, per il tempo strettamente necessario alla eliminazione degli inconvenienti riscontrati.
2. I relativi oneri a carico del concessionario sono previsti nell'apposito tariffario.

CAPO VII

O S S A R I

Art. 48 - Ossari comuni - individuali e di famiglia

1. Nei cimiteri sono istituiti uno o più ossari comuni, per la raccolta e la conservazione collettiva delle ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni per le quali sussista disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione) o non si siano reperiti parenti più prossimi.
2. Identica collocazione è riservata alle ossa rinvenute anche fuori dei cimiteri o in essi trasportati da cimiteri soppressi.
3. In qualunque dei tre cimiteri situati nel territorio comunale che ne abbia disponibilità, possono essere concessi, in uso per il tempo fissato con provvedimento della Giunta Comunale e comunque non superiore ad anni 99 (novantanove), ossari individuali o di famiglia, per la raccolta di cassette di ossa o di urne cinerarie di salme di cui al precedente art. 15 esumate o estumulate o cremate.
4. L'ossario viene concesso esclusivamente per la tumulazione immediata di cassette di ossa o di urne cinerarie.

Art. 49 - Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia espressa alla concessione degli ossari non comporta alcun rimborso;

2. Abrogato

CAPO VIII

CAPPELLINE DI FAMIGLIA

Art. 50 - Persone aventi diritto alla concessione di aree cimiteriali

1. L'area per la realizzazione di cappelline private di famiglia può essere concessa alle persone fisiche residenti nel Comune di Albignasego nonché a persone giuridiche (pubbliche o private) con sede legale nel Comune di Albignasego per una durata di 99 (novantanove) anni rinnovabile.

2. Una medesima area può essere concessa in uso anche a pluralità di famiglie, prefissando nell'atto concessorio, i loculi e gli ossari rispettivamente assegnati.

3. La concessione di aree per la costruzione di cappelline funerarie di famiglia, impegna il concessionario al rispetto di tutte le normative relative al permesso di costruire ed alle prescrizioni sancite dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, all'atto del rilascio dell'autorizzazione a costruire ivi compreso il deposito di apposita cauzione.

4. Con la concessione il Comune conferisce il solo diritto d'uso dell'area, diritto che non è commerciabile.

Il diritto d'uso dell'area consiste in una concessione amministrativa su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

In ogni atto di concessione deve risultare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) la durata con l'indicazione della decorrenza;
- 3) l'identificazione del concessionario o o dei concessionari, nel caso di Ente o Comunità, quella del legale rappresentante;
- 4) l'identificazione delle salme che vi saranno accolte o i criteri per la loro individuazione; l'eventuale restrizione o ampliamento al diritto d'uso;
- 5) la prova dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista;
- 6) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione.

5. Le aree saranno assegnate secondo modalità, previste con determinazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, che dovranno essere debitamente rese pubbliche e contenere i termini di presentazione delle domande.

6. I singoli progetti di costruzione di cappelline di famiglia sono approvati su conforme parere dell'Ufficio Tecnico comunale e del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente per territorio e nel rispetto delle caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

7. In applicazione dell'art. 92 – comma 3) del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 viene fissato in 5 (cinque) anni il termine entro il quale il concessionario o i concessionari devono completare la costruzione, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione pena la decadenza della concessione.

8. Il termine di cui al comma 9 potrà essere prorogato per gravi e giustificati motivi fino ad un massimo di anni 2 (due).

9. In applicazione dell'art. 92 – comma 3) del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 viene fissato in 1 (un) anno, dalla data in cui l'istante è venuto a conoscenza dell'avvenuto rilascio della concessione dell'area, il termine massimo entro il quale il concessionario deve dare inizio alla costruzione della cappellina e ulteriori 2 (due) anni per il completamento, trascorsi i quali la concessione è da ritenersi decaduta.

Art. 51 - Onerosità e decadenza della concessione

1. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno carico interamente al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.

2. La sepoltura non potrà essere utilizzata sino a quando non sia stato acquisito dal Servizio Edilizia Privata il certificato di collaudo le cui spese gravano sul concessionario; dopo di che, eseguito l'atto, si procede allo svincolo della cauzione.

3. La concessione è subordinata all'osservanza, alle istruzioni, alle tariffe vigenti in materia di concessioni cimiteriali e di Polizia Mortuaria.

4. E' altresì subordinata alle condizioni particolari inerenti alle singole specie di concessioni, ivi comprese le condizioni speciali risultanti dall'atto concessorio.

5. Saranno dichiarate decadute dal vincolo della novantanovenalità le sepolture che non risultino sistemate nei modi e termini prestabiliti o che si trovino in stato di completo abbandono, previo avviso al concessionario ove individuato.

6. Al concessionario o ai concessionari, laddove individuati, sarà notificata specifica diffida; in caso di irreperibilità, sarà esposto apposito avviso sulla sepoltura stessa, all'esterno del cimitero o pubblicato nel sito internet del Comune.

7. Decorso 1 (uno) anno dall'invio della diffida o dall'esposizione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze giustificative dell'abbandono, viene dichiarata la decadenza con atto del Sindaco da notificarsi al concessionario o ai concessionari se ed in quanto reperibili; diversamente si provvederà alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Albo Pretorio del Comune, il medesimo verrà esposto nelle bacheche comunali per almeno 60 (sessanta) giorni.

8. Qualora dopo l'emissione dell'ordinanza sindacale non si siano ottenuti risultati positivi, si procederà, nei modi e forme prescritti, alle estumulazioni occorrenti.

9. La mancata esecuzione di opere indispensabili, ovvero lo stato gravemente indecoroso della sepoltura, è considerato abbandono.

Art. 52 – Divisione

1. Più concessionari possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio Servizi Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con scrittura privata autenticata, depositata agli atti dei Servizi Cimiteriali, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del soggetto gestore cimiteriale.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, qualora nella tomba residui disponibilità di posti salma, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e designandone uno quale rappresentante nei confronti del soggetto gestore del servizio cimiteriale.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione può essere effettuato dal soggetto gestore del servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell' art. 52, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il competente ufficio amministrativo provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente l'ultima sepoltura, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di 12 (dodici) mesi, previsto al precedente comma 7, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il soggetto gestore del servizio potrà provvedere alla dichiarazione di decadenza della porzione di tomba inutilizzata. Per la parte occupata viene salvaguardato il diritto alla permanenza delle salme ivi sepolte, per tutta la durata della concessione.

Art. 53 - Ammissione in sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Due o più concessionari possono unirsi per la costruzione di un unico sepolcro. Il progetto di costruzione dovrà indicare le parti (loculi, ossario, cappella, lapidi, ecc.) in disponibilità a ciascuno. Ogni concessionario potrà richiedere variazioni o modifiche delle parti in propria disponibilità senza l'obbligo di consultare gli altri concessionari. Le richieste dovranno comunque essere autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

3. Ai fini dell'applicazione sia del primo che secondo comma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al terzo grado.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

6. I casi di "convivenza", con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 5° comma.

7. L'eventuale condizione di particolare benemeranza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione dei concessionari del sepolcro resa o depositata presso il Servizio Cimiteriale anche al momento del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione o degli aventi diritto.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

9. Nella sepoltura concessa a persone giuridiche (pubbliche e private) Enti o Comunità, sono ammessi gli appartenenti rispettivi, riconosciuti tali dagli statuti relativi. La richiesta di tumulazione è presentata a firma del legale rappresentante dell'Ente o Comunità.

5. La domanda di tumulazione in sepoltura privata deve essere presentata da chi ha per legge diritto di disporre della salma corredata dell'assenso del concessionario della sepoltura.

Art. 54 - Diritti d'uso e loro trasmissione

1. I diritti d'uso delle sepolture di famiglia e delle aree da adibire a sepoltura, sono trasmissibili per successione legittima e per successione testamentaria, oppure per rinuncia di un concessionario a favore di altri contitolari.

2. L'esistenza del diritto d'uso deve essere comprovato da titoli regolari e cioè:

- a) in caso di successione legittima (atto notorio o attestazione giudiziale);
- b) in caso di successione testamentaria deve essere prodotta copia o estratto del testamento;
- c) per rinuncia (atto notarile in copia autentica).

3. La presa d'atto dell'esistenza del diritto d'uso è subordinata all'esecuzione delle opere necessarie alla sepoltura.

Art. 55 – Retrocessioni

1. La decadenza o la rinuncia alla concessione non comporta alcun rimborso né per la tariffa di concessione né per le eventuali opere eseguite.

Art. 56- Condizioni per la rinuncia di concessioni

1. La rinuncia di concessione di sepolture private e la cessione, ove ammissibile, di cappelline funerarie, edicole, sarcofagi, sono di regola autorizzate quando la sepoltura sia stata liberata.

Art. 57 - Consensi alla sepoltura provvisoria

1. Al concessionario o titolare di una sepoltura privata è consentita la sepoltura provvisoria anche di cadavere di persona estranea alla sua famiglia e che rientri comunque fra gli aventi diritto del presente regolamento.

2. La sepoltura provvisoria può essere consentita dal concessionario per la durata di due anni, prorogabile al massimo per un anno.

3. In caso di sepoltura indivisa intestata a varie persone, il consenso deve essere sottoscritto da tutti i titolari della concessione o, in alternativa, da chi risulta delegato.

Art. 58 - Obblighi speciali

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido al rispetto degli obblighi di cui agli articoli precedenti, nonché alle norme di cui ai successivi articoli relativi alle normative tecniche, ed inoltre sono tenuti a:

a) provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture e delle opere annesse;

b) eseguire restauri ed opere di buona conservazione che il Comune ritenga necessari o indispensabili anche per ragioni di decoro oltre che di sicurezza e di igiene.

2. Ove la sepoltura o parte di essa venga a trovarsi in condizioni statiche precarie o indecorose, a giudizio del competente Responsabile dei Servizi Cimiteriali in accordo con il Responsabile dei Lavori Pubblici verrà formalmente sospesa la tumulazione e il concessionario sarà obbligato all'esecuzione dei lavori occorrenti entro un termine prefissato; in caso di inadempienza si pronuncerà la decadenza dalla concessione.

Art. 59 - Revisione concessioni in essere

1. All'entrata in vigore del presente regolamento verranno verificati i contratti di concessioni rilasciati per aree dove non è stata realizzata la struttura o è in corso di costruzione.

Art. 60 - Disposizioni finali

1. I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca della concessione.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TECNICHE - ATTIVITA' E LAVORI DI IMPRESE

Art. 61 - Imprese private

1. Per l'esecuzione di lavori quali nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni che non siano di competenza del Comune, i concessionari delle sepolture possono avvalersi dell'opera di privati esecutori a loro libera scelta.

2. Le ditte incaricate sono obbligate all'iscrizione alle competenti categorie professionali o artigianali.

3. Gli imprenditori di opere e i loro dipendenti possono essere allontanati temporaneamente o a tempo indeterminato, sia per motivi di ordine tecnico che per scorretto comportamento.

4. Alle imprese è rigorosamente vietato svolgere nell'ambito dei cimiteri, opera di accaparramento dei lavori ed attività comunque scorrette.

Art. 62 - Concessioni a costruire

1. L'esecuzione di qualsiasi nuova opera o la modifica di esistenti è soggetta a preventiva approvazione del progetto e relativo rilascio di apposita concessione.

2. Per le modalità di presentazione del progetto si rinvia al Regolamento Edilizio.

3. Nessuna concessione può essere rilasciata se non è dimostrato l'avvenuto versamento del prezzo dell'area e dei diritti diversi.

Art. 63 - Modalità per il rilascio di permessi e concessioni

1. La domanda di concessione a costruire cappelline funerarie di famiglia deve essere firmata dal concessionario dell'area, dal progettista e dal Direttore dei Lavori.

Art. 64 - Caratteristiche tecniche delle costruzioni

1. All'esterno delle costruzioni di cappelline è fatto obbligo di impiego di pietre naturali.
2. Può essere autorizzata l'esecuzione della muratura con impiego di mattoni pieni sabbati di prima scelta, non gelivi o in calcestruzzo con superficie a vista trattata con prodotti impermeabilizzanti.
3. L'altezza sino alla linea di coronamento delle costruzioni di tipo isolato non potrà superare i metri lineari 4,70 dal piano di campagna del cimitero, nel punto interessato; sono comunque fatte salve le disposizioni particolari che vengono definite per singola lottizzazione.
4. Ogni costruzione può essere edificata al margine dei viali, mentre deve distare almeno m. 1 dalle sepolture o costruzioni limitrofe.
5. I loculi, devono avere dimensioni interne non inferiori a lunghezza m. 2,25, larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70.
6. Ad ogni loculo dovranno corrispondere spazi esterni sufficienti per consentire liberamente l'introduzione del feretro.
7. Le pareti perimetrali esterne che racchiudono loculi o gruppi di loculi o di celle prefabbricate, devono avere spessore minimo di cm. 40, qualora realizzate in muratura con mattoni pieni lavorati con malta di cemento e intonacata all'esterno; per le murature in cemento armato gettate in opera, è prescritto lo spessore minimo di cm. 20.
8. I loculi costruiti con getti di calcestruzzo in opera dovranno avere solette e pareti divisorie di spessore non inferiore a cm. 10 e le riprese dei getti dovranno essere eseguite in modo da garantirne l'impermeabilità ai liquidi e ai gas.
9. I loculi prefabbricati singolarmente, dovranno essere realizzati in unico getto di cemento armato vibrato, di spessore mai inferiore a cm. 5.
10. Le celle prefabbricate raggruppanti più loculi, dovranno essere realizzate in unico getto di cemento armato vibrato, con pareti perimetrali, solette e setti di divisione fra loculi, di spessore mai inferiore di cm. 5.
11. In ogni caso le murature, i divisori e le solette in calcestruzzo dei loculi, devono essere eseguite con materiali ed accortezze tali da garantire una perfetta tenuta ai liquidi e ai gas.
12. L'unione fra gli elementi monolitici prefabbricati di celle o loculi dovrà essere costituita da armature verticali ed orizzontali annegate in getto di calcestruzzo di spessore non inferiore a cm. 5.
13. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno onde evitare eventuale uscita dei liquidi.
14. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni di spessore totale non inferiore a cm. 5, compreso l'intonaco sulla facciata esterna.

15. E' permessa la chiusura con unico elemento prefabbricato, di cemento armato vibrato, di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con malta cementicia ad espansione, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

16. Le assegnazioni potranno aver luogo solo dopo che l'Ufficio Lavori Pubblici abbia comunicato all'Ufficio Servizi Cimiteriali l'avvenuto collaudo dell'opera.

Art. 65 - Consegna dell'area - vigilanza lavori - usabilita' delle sepolture

1. La consegna dell'area al Concessionario o a persona da questi delegata, avviene a cura di personale del Comune; compete pure al Comune tramite tecnici propri, il controllo dell'esatta esecuzione delle opere previste nel progetto approvato e alle eventuali modificazioni indicate nella concessione.

2. L'Ufficio di Edilizia Privata a mezzo del personale incaricato, ha l'obbligo di impartire disposizioni atte a prevenire e a rimuovere irregolarità e abusi.

3. A lavori ultimati lo stesso Ufficio di Edilizia Privata provvederà alla visita di collaudo della costruzione e ne trasmetterà il Referto di Usabilità all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Art. 66- Materiali di scavo - allontanamento

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente allontanati e trasportati a impianti regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Art. 67 - Modalita' di esecuzione dei lavori

1. I materiali occorrenti per l'esecuzione di opere in pietra naturale e/o artificiale devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal custode; è vietato attivare sull'area concessa, anche lo spostamento dei materiali.

2. E' fatto divieto di utilizzo di attrezzature in proprietà del Comune presenti nei cimiteri se non esplicitamente autorizzati.

3. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento in altro spazio dei materiali o delle attrezzature in uso per le lavorazioni.

4. Il terreno adiacente alla costruzione o alle lavorazioni, deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o altri ingombri qualsiasi, anche nel corso di lavori.

5. I concessionari e gli esecutori dei lavori hanno l'obbligo di disporre ogni accorgimento per evitare danni alla proprietà comunale e/o privata; per evitarne l'occupazione temporanea o permanente e per evitare ingiustificatamente sospensioni dei lavori.

Art. 68 - Divieti di circolazione e sosta veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di qualsiasi tipo di veicolo anche se condotti a mano nell'interno dei cimiteri, fatta eccezione per quelli regolarmente autorizzati dal comune.

2. All'interno dei cimiteri è altresì vietata la sosta di veicoli ancorché impiegati per il trasporto di materiali.

Art. 69 - Responsabilita'

1. Gli imprenditori ed esecutori di lavori, hanno responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al Comune e a Terzi, ne derivassero di conseguenza.

Art. 70 - Orario di lavoro - periodi di sospensione

1. L'orario di lavoro per le imprese viene fissato dal Sindaco ed esposto in ogni cimitero.
2. Resta in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi.

Art. 71 - Sospensione dei lavori

1. Dal 20 ottobre al 5 novembre di ogni anno è tassativamente vietata l'introduzione di materiali destinati all'esecuzione dei lavori; i lavori in corso di esecuzione per conto di privati sono tassativamente sospesi durante il periodo suddetto.
2. Le imprese e le ditte hanno l'obbligo della sistemazione dei materiali, dello smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione del Sindaco ottenuta nei modi e forme di legge.
3. La sola posa delle lapidi e le iscrizioni sui chiusini di loculi e di ossari sono consentite fino al 28 ottobre.

Art. 72 - Manutenzione delle sepolture private

1. Interventi diretti o indiretti per opere di giardinaggio e di mantenimento ed ornamentazione di tumuli e sepolture.

Art. 73 - Lampade votive

1. E' istituito il servizio di illuminazione elettrico delle sepolture a mezzo di lampade votive.
2. L'allacciamento alla rete elettrica cimiteriale è facoltativo e l'erogazione del servizio avviene compatibilmente con la funzionalità della rete e dell'impiantistica elettrica presenti nei Cimiteri comunali. Nel caso in cui la richiesta venga fatta per aree non percorse dalla rete di distribuzione, l'erogazione del servizio è subordinata alla decisione dell'Amministrazione di estendere la rete di distribuzione a tali aree.
3. Per ottenere la fornitura del servizio l'interessato dovrà presentare domanda all'Ufficio Servizi Cimiteriali indicando il cimitero, il tipo di sepoltura, la sua ubicazione e il nominativo del/i defunto/i a favore del/i quale/i si intende attivare il servizio.
4. Nel caso in cui il richiedente non sia il soggetto titolare della concessione, la presentazione della domanda di allacciamento, si intende effettuata in nome e per conto del concessionario e tale circostanza dovrà essere debitamente documentata.
5. L'allacciamento delle nuove utenze avverrà, ove tecnicamente possibile, entro un mese dalla richiesta.
6. L'allacciamento delle lampade votive viene effettuato dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale o da altro personale incaricato, mediante prolungamento del cavo di distribuzione fino al sepolcro da illuminare ed allacciamento del cavo di distribuzione al portalampe, con esclusione di ogni altra operazione.
7. La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare.
8. Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare, il concessionario corrisponderà il costo di attivazione per ogni singolo punto e il canone di consumo annuo di elettricità per ogni punto luce. Nel caso in cui l'allacciamento avesse inizio nel corso del secondo semestre solare, il canone annuo per ogni punto luce sarà ridotto del 50%.

9. Il canone corrisposto dagli intestatari per ogni singolo punto luce è comprensivo della manutenzione, esercizio del punto luce e sostituzione (su segnalazione) delle lampade non funzionanti. L'erogazione dell'energia elettrica per le lampade votive avviene in modo continuativo secondo gli orari eventualmente stabiliti dal Sindaco, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione di lavori sugli impianti e/o lavori di adeguamento straordinario programmati con avviso pubblico affisso sul posto.

10. La durata dell'utenza si intenderà prorogata di anno in anno per tacito consenso salvo disdetta da presentare per iscritto all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

11. In caso di mancato versamento del canone dovuto, l'Amministrazione avrà diritto di sospendere la fornitura del servizio.

12. La riattivazione anche da parte di diverso utente (ma con il medesimo defunto) del servizio su lampade disattivate in seguito a morosità è soggetta alla corresponsione dei canoni insoluti, nonché al canone di attivazione.

13. E' vietato agli intestatari o a chi per essi modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacci abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.

14. Le tariffe relative al canone annuo, nonché l'importo del canone di attivazione dell'impianto sono determinate con delibera di Giunta Comunale.

15. E' fatto onere agli utenti del servizio o a chi subentri nel servizio stesso di comunicare all'Ufficio Servizi Cimiteriali qualsiasi variazione anagrafica che li riguardi.

16. La mancata comunicazione di cui sopra esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità circa il buon fine di pagamenti o comunicazioni.

Art. 74 - Ricordi - fotografie - piante - fiori

1. E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti non decorosi, nonché depositare vasi di fiori al di fuori degli spazi consentiti.

2. Le fotografie devono essere in porcellana o similari.

3. Sul margine delle fosse comuni è consentita la coltivazione di fiori e di piante ornamentali, purché non superino l'altezza di un metro e non eccedano con i rami, i limiti assegnati a ciascun tumulo, né rechino danno o ingombro alle sepolture attigue; in difetto si procederà d'ufficio alla regolarizzazione di quanto predetto senza avvertimento alcuno.

4. Non è consentita la collocazione a terra, davanti a loculi e ossari, di oggetti mobili (vasi, ritratti, mazzi di fiori, ceri e simili), al fine di non ostacolare la movimentazione di cose, persone e attrezzature cimiteriali; in difetto, gli oggetti possono essere rimossi senza avvertimento alcuno dal personale addetto.

CAPO X

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - COMPETENZE

Art. 75- Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni dell'anno secondo l'orario fissato dal Sindaco per le diverse stagioni.

2. Mezz'ora prima della chiusura, viene dato l'avviso per l'uscita; le persone che si trovano nel cimitero devono quindi prepararsi in modo che l'uscita avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 76 - Divieti

1. E' tassativamente vietato, nei casi di inumazione e tumulazione provvisoria in attesa di inumazione definitiva, l'impiego di casse metalliche contenute da quelle in legno; la cassa metallica dovrà sempre contenere quella in legno, anche nei casi di feretri obbligatoriamente confezionati in doppia cassa.

2. E' altresì tassativamente vietato l'ingresso:

a) ai minori di 10 anni non accompagnati da persone adulte;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, o che comunque fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del luogo;

c) a chiunque, quando ricorrono motivi di ordine pubblico e/o esigenza di polizia mortuaria o di disciplina interna.

d) a cicli e motocicli e a qualunque automezzo non autorizzato dal Comune.

3. E' vietato altresì ogni atto e comportamento irriverente o comunque incompatibile con il sacro luogo ed in particolare:

a) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;

b) introdurre cani o altri animali o cose irriverenti; introdurre cesti o pacchi salvo che contengono oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe. Il custode e il personale di vigilanza hanno l'obbligo di verificare il contenuto di cesti e pacchi e fare depositare gli involucri nelle apposti contenitori esterni di raccolta;

c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui, fiori, arbusti, ricordi, lapidi;

d) buttare o abbandonare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli apposti cassonetti; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;

e) nell'eseguire la manutenzione o il riordino di fosse comuni, è vietato depositare sopra altre fosse o sui viali, erbacce o rifiuti di qualsiasi natura;

f) spargere sulle fosse comuni ghiaio, pietrisco o granito di marmo;

g) asportare dal cimitero qualsiasi oggetto anche di proprietà senza la preventiva autorizzazione;

h) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori; è specialmente vietato fare offerte di servizi, di oggetti, distribuzione di carte, volantini di ogni sorta; tale divieto si estende particolarmente al personale del cimitero, a quello delle imprese e a quanti vi svolgono attività;

l) asportare fotografie o copia di opere funerarie senza autorizzazione; o senza consenso del concessionario della sepoltura ove trattasi di tombe altrui;

m) eseguire lavori sulle tombe dei privati senza autorizzazione;

n) fare questue;

o) assistere, non autorizzati, alla esumazione o estumulazione di salme.

4. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alle zone esterne pertinenti ai cimiteri di questo Comune.

5. Tali divieti saranno contestati dal custode tramite apposito verbale che sarà trasmesso al competente Responsabile del Servizio per la quantificazione della sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Art. 77 - Competenze

1. Nei tre cimiteri comunali è addetto un Custode, con le mansioni proprie di tale qualifica e con le varie attribuzioni relative al cimitero ed al servizio mortuario.

2. Spetta, in particolare, al custode:

a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sè, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;

b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare;

c) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;

d) assistere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

e) assistere e sorvegliare alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale;

f) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a smaltire i resti dei feretri e degli indumenti a norma di legge;

g) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo degli indecomposti;

h) vietare il collocamento di croci, lapidi iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle etc. prive delle relative autorizzazioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza la relativa autorizzazione dell'Ufficio competente;

i) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;

l) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;

m) segnalare all'ULSS e all'Ufficio Lavori Pubblici ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario e tecnico, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;

n) denunciare al Sindaco e all'ULSS qualsiasi manomissione che avvenisse o fossa avvenuta nel cimitero;

o) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco, dall'ULSS o dall'Ufficio Lavori Pubblici e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli;

p) vigilare, in entrata ed in uscita, i visitatori, il personale autorizzato per lavori, i veicoli e i materiali, controllandone le autorizzazioni;

q) sovrintendere all'attività cimiteriale svolta dalla eventuale Ditta appaltatrice del servizio.

3. Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

Art. 78 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri

1. All'interno dei cimiteri è consentita la celebrazione di riti funebri per singoli defunti o per la collettività dei defunti, da parte della Chiesa Cattolica e delle Confessioni Religiose compatibili con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni che possono implicare presenza di pubblico numericamente impegnativo, devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI E/O TRANSITORIE

Art. 79 - Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite ai sensi e agli effetti dell'art. 107 del D.P.R.10/09/1990, n. 285.

Art. 80 - Responsabilità

2. L'Amministrazione Comunale dispone ogni cura per prevenire situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., all'interno dei cimiteri, ma non assume responsabilità alcuna, per atti commessi da persone estranee ai servizi cimiteriali, come pure per l'impiego di attrezzi e mezzi messi a disposizione del pubblico (scale manuali, contenitori per rifiuti, ecc).

Art. 81 - Validità del regolamento, leggi ed altri atti regolamentari

1. Il presente Regolamento disciplina nel territorio del Comune di Albignasego l'intera materia e abroga ogni precedente disposizione regolamentare.

2. Sono fatte salve le locali norme regolamentari di Igiene Pubblica non contemplate nel testo presente.